



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO CONSILIARE 30 aprile 2021 n.75

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto il combinato disposto dell'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e dell'articolo 11, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.14 del 26 aprile 2021;

ValendoCi delle Nostre Facoltà;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

**RATIFICA DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO E IL GOVERNO DELLA GEORGIA
SULLA COOPERAZIONE IN CAMPO CULTURALE**

Articolo Unico

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo tra il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo della Georgia sulla cooperazione in campo culturale (Allegato A), firmato a Roma il 3 luglio 2014, a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 del medesimo.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 30 aprile 2021/1720 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Gian Carlo Venturini – Marco Nicolini

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Elena Tonnini

Agreement
Between The Government of the Republic of San-Marino
And the Government of Georgia
On Co-operation in the Field of Culture

The Government of the Republic of San-Marino, represented by the
Ambassador of the Republic of San Marino

And

The Government of Georgia, represented by the Ambassador of Georgia

Herein referred to as "The Two Parties"

Desiring to enhance their existing bilateral relations based on friendship,

Wishing to promote their co-operation in the cultural field according to
the applicable legislations of the two countries,

Recognizing that co-operation in the field of culture will contribute to
achieve better understanding of the cultures and societies of the two
countries,

Stressing the important role of cultural dialogue in strengthening and
consolidating their bilateral relations,

Have agreed as follows:

Article 1

The Two Parties shall achieve better understanding and deeper awareness of
both the artistic and cultural characteristics of their two peoples through
the exchange of cultural activities and experts.

Article 2

The Two Parties shall promote co-operation in the cultural field and their participation in workshops, seminars, events, exhibitions, conferences, meetings, and any other cultural events held in the state territory of any of the two countries.

The Two Parties may conduct coordinating deliberations on cultural issues related to such international seminars and meetings.

Article 3

The Two Parties shall promote the enhancement of co-operation among their historical archive, libraries and other cultural organizations.

The Two Parties, in accordance with the national laws of their countries, shall facilitate perusal and making use of manuscripts, archives and historical documents and shall co-operate in the domain of archaeology and cultural heritage in their respective countries and shall exchange experts in this domain.

Article 4

The Two Parties shall encourage the cooperation between youth organizations in the field of youth. The parties also shall exchange information, researches and studies related to youth issues.

Article 5

The Two Parties shall promote contacts and exchanges in the field of literature, fine and musical art, cinematography, television and radio, architecture, book publishing, museum business and archives, and also between creative groups and in other fields of culture and art.

Article 6

The delegating Party shall bear the travel costs of its delegation, while the host Party shall bear their costs of accommodation, transport and emergency medical cure, according to the related effective regulations.

The delegating Party shall bear the costs of international freight of its artistic exhibitions, books and other technical requirements of the cultural activities. It shall bear the insurance costs of currencies, heritage tableaux and masterpieces and any other artistic material, while the host party shall bear the costs of inland freight and safety arrangement to this material throughout the exhibition period.

Article 7

Any dispute that may arise around the interpretation or the implementation of this Agreement shall between the competent authorities of the Parties through negotiations by the diplomatic channels.

Article 8

The Agreement may be changed and amended by a written mutual consent of the Parties, which shall be formed as a separate document, shall constitute an integral part of the Agreement and enter into force in accordance with the same procedures as this Agreement enters into force.

Article 9

The present Agreement shall enter into force following the day on which the Parties have notified each other on the completion of internal procedures necessary for the entry into force of this Agreement.


This Agreement is valid for an indeterminate period of time. The Agreement may be terminated by either of the Parties in written form, through diplomatic channels. In this case, the Agreement expires six months after receiving the notification about its termination.

Done on *July 3rd* 2014 at Rome in two original copies, in Italian, Georgian and English languages, each being equally authentic. In case of difference of interpretation, the English text will prevail.

For the Government of
the Republic of San-Marino



For the Government of
Georgia



Accordo
tra il Governo della Repubblica di San Marino
e il Governo della Georgia
sulla Cooperazione in Campo Culturale

Il Governo della Repubblica di San Marino, rappresentato dall'Ambasciatore della Repubblica di San Marino

e

il Governo della Georgia rappresentato dall'Ambasciatore della Georgia
qui di seguito denominati "le due Parti"

Desiderosi di rafforzare i rapporti bilaterali esistenti fondati sull'amicizia,
Nell'intento di promuovere la cooperazione in campo culturale conformemente alla legislazione vigente nei due Paesi,
Riconoscendo che la cooperazione in campo culturale contribuirà ad ottenere una migliore comprensione delle culture e delle società di entrambi i Paesi,

Sottolineando l'importanza del ruolo del dialogo culturale nel rafforzare e consolidare i rapporti bilaterali,

Hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

Le due Parti otterranno una migliore comprensione ed una più profonda consapevolezza delle peculiarità artistiche e culturali dei loro popoli attraverso lo scambio di attività ed esperti in materia culturale.

Articolo 2

Le due Parti promuoveranno la cooperazione in campo culturale e la propria partecipazione a workshop, seminari, eventi, esposizioni, conferenze, incontri e ogni altro evento culturale organizzato nel territorio di uno dei due Paesi.

Le due Parti potranno assumere decisioni di coordinamento su questioni culturali relative a tali seminari ed incontri internazionali.

Articolo 3

Le due Parti promuoveranno il rafforzamento della cooperazione tra il proprio archivio storico, le biblioteche ed altre organizzazioni culturali.

Le due Parti, in conformità alle norme interne del proprio Paese, agevoleranno la ricerca e l'uso di manoscritti, archivi e documenti storici, coopereranno nel settore archeologico e del patrimonio culturale nei rispettivi Paesi ed effettueranno scambi di esperti in tale settore.

Articolo 4

Le due Parti incoraggeranno la cooperazione tra le organizzazioni giovanili nel settore dei giovani. Le Parti scambieranno altresì informazioni, ricerche e studi relativi alle questioni giovanili.

Articolo 5

Le due Parti promuoveranno contatti e scambi nel campo della letteratura, delle belle arti e della musica, della cinematografia, della televisione e della radio, dell'architettura, dell'editoria, dell'attività dei musei e degli archivi, nonché tra gruppi creativi ed in altri settori della cultura e dell'arte.

Articolo 6

La Parte ospitata sosterrà le spese di viaggio della propria delegazione, mentre la Parte ospitante sosterrà le spese di alloggio, trasporto e cure mediche urgenti, in conformità alle norme connesse in vigore.

La Parte ospitata sosterrà le spese del trasporto internazionale delle proprie esposizioni artistiche, dei libri ed altre esigenze tecniche delle attività culturali. Sosterrà le spese di assicurazione delle monete, dei dipinti e delle opere d'arte che fanno parte del patrimonio e di ogni altro materiale artistico, mentre la Parte ospitante sosterrà le spese del trasporto interno e della sistemazione in sicurezza di tale materiale durante il periodo dell'esposizione.

Articolo 7

In caso emergano controversie circa l'interpretazione o l'attuazione del presente Accordo, esse saranno risolte tra le autorità competenti delle Parti con negoziati mediante i canali diplomatici.

Articolo 8

L'Accordo potrà essere modificato ed emendato sulla base di un reciproco accordo scritto tra le Parti, che sarà creato separatamente, costituirà parte integrante dell'Accordo e la sua entrata in vigore seguirà le medesime procedure dell'entrata in vigore dell'Accordo.

Articolo 9

Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno successivo a quello in cui le Parti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tale entrata in vigore.

Il presente Accordo è valido per un periodo di tempo indeterminato. L'Accordo può essere denunciato da una delle Parti in forma scritta, mediante i canali diplomatici. In tal caso, l'Accordo termina sei mesi dopo l'avvenuta ricezione di notifica della denuncia.

Fatto *3 Luglio* 2014 a Roma in due copie originali, in italiano, georgiano ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione, prevarrà il testo inglese.

Per il Governo della
Repubblica di San Marino



Per il Governo della
Georgia

